



Città di Fossano

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

IN ATTUAZIONE

DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE N.447/95

E

DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N.52/00.

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 11/10/2016
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 14/06/2017

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

articolo 1 - Finalità e campo di applicazione

1 - Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

2 - Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

articolo 2 - Riferimenti normativi

1 - Il Regolamento è adottato dal Consiglio Comunale in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

2 - Per quanto attiene le autorizzazioni in deroga ai valori limite per attività temporanee il riferimento è rappresentato dalla D.G.R. n. 24-4049 in data 27/06/2012.

articolo 3 - Definizioni

1 - Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

2 - Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n.81 del 09/04/2008 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

3 - Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00.

4 - Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.

5 - Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.

6 - Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

7 - Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L.447/95: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'articolo 3 comma 6.

8 - Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile come definita puntualmente nella D.G.R. 27/06/2012 n. 24-4049.

9 - Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 «Legge quadro sull'inquinamento

acustico»". Il Tecnico Competente in Materia Acustica è l'unica figura professionale abilitata a redigere attestazioni di qualsiasi natura attinenti la materia acustica. E' fatta salva la possibilità per il progettista, congiuntamente con il titolare della pratica, di autocertificare - in caso di interventi di tipo manutentivo - che le opere in progetto non interferiscono con l'assetto acustico.

articolo 4 - Campagne di informazione

In attesa che lo Stato predisponga, con decreto del ministro dell'Ambiente, le campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n) della L.447/95, il Comune può organizzare attività finalizzate all'informazione inerente le problematiche connesse all'inquinamento acustico.

articolo 5 - Esclusioni

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, in quanto inconferenti, le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al decreto legislativo n.81 del 09/04/2008 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 - Geriche sorgenti sonore

articolo 6 - Campo di applicazione

In questo Capo vengono regolamentate le geriche sorgenti sonore fisse e mobili.

articolo 7 - Limiti previsti

1 - Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:

lettera a) valori limite di emissione;
lettera b) valori limite assoluti di immissione;
lettera c) valori limite differenziali di immissione;
lettera d) valori di attenzione;
lettera e) valori di qualità.

2 - Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

lettera a) valori limite assoluti di immissione;
lettera b) valori limite differenziali di immissione;
lettera c) valori di attenzione;
lettera d) valori di qualità.

3 - Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

4 - I valori di cui ai commi 1 e 2 e le relative tecniche di misura sono riportati in Appendice.

articolo 8 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1 - Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.

2 - Le tecniche di misura di cui al comma 1 sono riportate in Appendice.

articolo 9 - Esclusioni

Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

lettera a) impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici, regolamentati al Capo 2;

lettera b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;

lettera c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;

lettera d) particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.

Capo 2 - Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici

articolo 10 - Campo di applicazione

In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:

lettera a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldia acqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc;

lettera b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc.

articolo 11 - Disposizioni generali

1 - Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Vale inoltre quanto previsto all'articolo 8.

2 - Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione.

3 - Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 sono inoltre soggetti al rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.

articolo 12 - Disposizioni per sorgenti ad uso comune

1 - Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.

2 - Gli impianti tecnologici di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) ad uso comune vengono regolamentati come riportato di seguito:

lettera a) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo;

lettera b) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Tali valori si applicano anche se l'impianto è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo; vale inoltre quanto previsto all'articolo 8.

3 - I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a) si applicano nei seguenti casi:

lettera a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97;

lettera b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

4 - I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a) non si applicano agli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto.

5 - Le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) ad uso comune devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

lettera a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);

lettera b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).

6 - Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e/o i limiti differenziali di immissione (cfr. Appendice).

articolo 13 - Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario. L'uso non conforme ai requisiti acustici è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, alle norme civilistiche inerenti ai rapporti fra privati quando ciò non inerisce all'esercizio di un mestiere.

Capo 3 - Attività rumorose a carattere temporaneo

articolo 14 - Campo di applicazione

1 - In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95, dell'articolo 5 comma 5 lettera c) e d), articolo 9 della L.R.52/00 e della Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

2 Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno inteso, ai fini del presente regolamento, "anno solare".

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

lettera a) **Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali** concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli

spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;

lettera b) **Cantieri**, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;

lettera c) **Altre attività**, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private (queste ultime qualora effettuate da operatori professionali) e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc.

articolo 15 - Generalità

1 - Le attività a carattere temporaneo in cui si preveda il superamento dei limiti di cui all'articolo 7, necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune, che può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.

2 - L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

3 - Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.

4 - Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale a carico del richiedente di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

5 - Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

6 Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

7 - L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

articolo 16 - Disciplina delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee

1: autorizzazioni senza istanza.

Sono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività temporanee:

a) **cantieri** attivati per il **ripristino urgente e inderogabile di servizi** di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;

b) **cantieri di durata complessiva inferiore o uguale a 3 giorni feriali**, nel caso in cui **il rumore** immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga **dall'esterno dell'edificio**, operanti nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi a un metro dalla facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

c) **lavori edili in edifici esistenti** per interventi in locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui **il rumore** immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato **provenga dall'interno** dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;

d) **spettacoli e manifestazioni temporanee** caratterizzate dall'impiego **di sorgenti sonore mobili** (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00;

e) **luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati e fiere:**

I) sono esplicitamente individuati come appartenenti a questa fattispecie i seguenti eventi:

- il **Palio di Fossano**, definibile festa popolare in quanto evento tradizionale di portata collettiva e importanza cittadina;

- "**Mirabilia**", in quanto definibile circo diffuso oltrech  evento che nel tempo ha assunto le caratteristiche di evento di portata collettiva e importanza cittadina;

- "**Expoflora**", in quanto fiera riconosciuta e ricompresa negli elenchi della Regione Piemonte, Assessorato al Commercio;

- **Feste dei Borghi e delle Frazioni**, definite feste popolari perch  organizzate direttamente nei borghi e nelle frazioni dai comitati di quartiere come democratica espressione di aggregazione dei cittadini che in essi risiedono;

- **Giostre di San Giovenale**, in quanto qualificabili come luna-park;

- **Programma, presentato alla Giunta Comunale, dei concerti organizzati dal Comune di Fossano tramite la Fondazione Fossano Musica, la Scuola di Musica Arrigo Boito e la kermesse "Vocalmente"**, in quanto eventi musicali che hanno assunto nel tempo il carattere di tradizioni cittadine con forte coinvolgimento collettivo e pertanto assimilabili a vere e proprie feste popolari;

il Consiglio Comunale, sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale che ne comprovino l'interesse collettivo, ha la facolt  di approvare periodicamente un elenco di ulteriori kermesse che sono entrate a far parte della tradizione cittadina;

II) pi  in generale appartengono a questa fattispecie tutti gli eventi che si connotano **strettamente** come:

fiera: intesa ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R.28 novembre 2008, n. 31 come manifestazioni fieristiche: le attivit  commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalit  precipue della promozione. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

- 1) fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

- 2) fiere specializzate: limitate ad uno o pi  settori merceologici omogenei o tra loro connessi o di distretto produttivo, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione ed alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualit  di visitatore;

3) mostre mercato: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico o riservate ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

mercato: inteso ai sensi dell' art 3 Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626 - 3799 come ogni manifestazione di commercio su area pubblica, variamente denominata come mercato in senso stretto, fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra, nella quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area pubblica, con l'eventuale partecipazione, a titolo complementare, di agricoltori;

evento sportivo: nella comune accezione del termine di gare competitive e non, camminate, marce, esibizioni di sport vari;

luna park: nella comune accezione del termine intesi come assieme di giostre, attrazioni e chioschi aggregati temporaneamente in un unico sito;

nonché gli eventi collaterali ontologicamente e topologicamente connessi a tale tipologia di eventi e compresi nel programma dei medesimi, che ne fanno parte integrante e ne favoriscono il successo.

Detti eventi, come definiti ai punti I) e II), o kermesse ad essi assimilabili attraverso criterio analogico, sono autorizzati sino alle ore 24 da domenica a giovedì e nei festivi seguiti da giorni lavorativi, e sino alle 24,30 il venerdì e sabato o nei prefestivi, con limite di immissione sonora misurata a 1 m dalla facciata degli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Tali eventi devono essere localizzati nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" come elencati e perimetrati negli elaborati vigenti del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

La localizzazione può comunque essere variata e gli orari suddetti possono essere estesi purché ciò sia espressamente deliberato dalla Giunta. In ogni caso il limite autorizzato in deroga non potrà mai superare i 65dB(A) dopo le 24:30 e i 60dB(A) dopo le 01:00;

f) **manutenzione di aree verdi pubbliche o private** (queste ultime qualora effettuate da operatori professionali) **e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani.** Per tutte le attività di cui alla presente lettera il limite di immissione sonora in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non deve superare il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998. Gli orari stabiliti per le attività svolte nell'ambito del presente comma sono i seguenti:

I) **manutenzione di aree verdi pubbliche:** tra le ore 07.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali;

II) **manutenzione di aree verdi private:** tra le ore 8.00 e le ore 18.00 con pausa tra le 13.00 e le 14.00 nei giorni feriali;

III) **spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani:** tra le ore 05.00 e le ore 24.00 tutti i giorni dell'anno. Il disciplinare di servizio per tali attività, di carattere ed interesse pubblico e non differibile, può stabilire nel dettaglio orari e precauzioni per minimizzare il disturbo della popolazione;

g) **altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili** a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;

h) **qualsiasi attività a carattere temporaneo** svolta in **assenza di persone** esposte al rumore;

i) le fattispecie di cui all'articolo 18 comma 1;

l) le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria, se a carattere temporaneo, salva l'adozione di tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

2: autorizzazioni con istanza semplificata.

Sono **autorizzate con procedura semplificata in regime di silenzio assenso**, a decorrere dalla data indicata nell'istanza previo il decorso del termine di seguito descritto, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento esplicito di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività:

a) **Cantieri** diversi da quelli previsti al comma 1 lettera a) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

I) allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I con eccezione di aree adibite a parchi e giardini;

II) orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;

III) utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;

IV) immissioni sonore, da rispettare a un metro dalla facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

V) durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;

VI) presentazione dell'istanza almeno sette giorni effettivi prima dell'avvio dell'attività predisposta secondo **l'Allegato Modulo Autorizzazioni Semplificate 1.**

E' comunque consentito, in alternativa, formulare istanza di autorizzazione con istanza ordinaria.

b) **Spettacoli e manifestazioni a partecipazione pubblica diversi dai casi di cui all'articolo 16 c.1 lett. d) ed e), giostre nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

I) svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85–3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" come elencati e perimetrati negli elaborati vigenti del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

II) per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;

III) per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;

IV) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

V) emissione acustica a 1 m dal diffusore non superiore a 95 dB(A) slow;

VI) presentazione dell'istanza almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'attività secondo **il Modulo Autorizzazioni Semplificate 2.**

E' comunque consentito, in alternativa, formulare istanza di autorizzazione con istanza ordinaria.

3 - autorizzazioni con istanza ordinaria.

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti ai commi 1 e 2 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune mediante presentazione di istanza ordinaria.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.

Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00 l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle seguenti specifiche disposizioni:

I) numero massimo di autorizzazioni in deroga annue conseguibili nello stesso sito: 4 (intesi come numero massimo di eventi unitari)

II) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico: non superiori al limite di 65dB(A) dopo le 24:30 e i 60dB(A) dopo le 01:00

III) Orario massimo consentito: ore 1.00 con possibilità di estensione sino alle ore 3.00 per eventi di carattere strategico approvati dalla Giunta e sino alle ore 6,00 in relazione ad indifferibili esigenze di cantieri speciali quali quelli ferroviari;

IV) è consentito il deposito "una tantum" da parte del richiedente di una unica valutazione di impatto acustico per più eventi, anche in tempi diversi, qualora le condizioni di immissione acustica e le condizioni dell'edificato residenziale circostante non siano mutate nel periodo successivo alla presentazione della valutazione stessa. In tal caso le istanze successive alla prima saranno accompagnate da apposita autocertificazione.

Le disposizioni di cui ai punti II) (limiti in immissione) e IV) si applicano anche per gli eventi con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00 in numero superiore a 3 giorni che non possono più fruire di autorizzazione semplificata a partire dal quarto giorno.

L'istanza di autorizzazione ordinaria, da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'attività al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile, è predisposta secondo il **Modulo Autorizzazioni Ordinarie 3**.

La Giunta Comunale può disporre termini inferiori, compatibilmente con l'organizzazione del competente ufficio, previo pagamento di specifico diritto d'urgenza.

Modifiche o integrazioni dei moduli finalizzate all'adeguamento normativo e al miglioramento dell'efficacia degli stessi sono rispettivamente disposte con Determinazione Dirigenziale e previo approvazione da parte della Giunta Comunale.

articolo 17 - Ulteriori disposizioni per eventi rumorosi a carattere temporaneo multipli

1 E' ammessa la presentazione di una unica istanza da parte del proponente per più eventi nello stesso sito purché già completamente definiti e calendarizzati all'atto dell'istanza. E' facoltà dell'Amministrazione scegliere se rilasciare una unica autorizzazione per la totalità degli eventi richiesti o, per motivi di opportunità, controllo e verifica, predisporre volta per volta il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei singoli eventi.

2 E' ammessa la presentazione, da parte di associazioni di categoria o altre organizzazioni riconosciute, di un'unica istanza per più attività rumorose su siti diversi da parte dei singoli associati, purché occorrenti nel quadro di una stessa e ben riconoscibile manifestazione. In tal caso l'istanza dovrà essere comunque sottoscritta per accettazione da tutti i diretti interessati. Il legale rappresentante dell'Associazione o dell'Organizzazione che ha presentato l'istanza assume solidalmente la responsabilità civile e penale in concorso con i singoli sottoscrittori in merito al rispetto di quanto dichiarato e di quanto eventualmente accordato nella deroga. La valutazione di impatto acustico a corredo dell'istanza dovrà riguardare ogni singolo sito in cui si effettuano le attività oggetto di deroga.

3 Le valutazioni di impatto acustico presentate al fine di ottenere un'autorizzazione permangono valide per le casistiche ivi previste anche per eventi successivi sino a che non siano mutate le condizioni al contorno che possono determinare influenze sull'assetto acustico di zona.

articolo 18 - Disposizioni specifiche per miscelatori d'aria antibrina, cave e attività di escavazione,

1 E' consentito in via generale e in assenza di specifica autorizzazione l'impiego di miscelatori d'aria (cd. "ventoloni antibrina") nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 15 maggio per un massimo di 60 ore annuali a fronte di eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di gelate. La realizzazione delle apparecchiature dovrà essere accompagnata da valutazione di impatto acustico attestante che le immissioni sonore in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore (esclusa l'abitazione di proprietà del proponente), intese come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico siano non superiori al limite di 60 dB(A).

Ai fini della verifica del numero massimo di ore l'utilizzatore trasmette entro 24 ore dall'evento all'Amministrazione comunale, anche solo in via telematica, comunicazione degli orari di accensione.

2 Le autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione di cave ai sensi della normativa regionale vigente contengono le specifiche prescrizioni di natura acustica vincolanti il loro esercizio. Le escavazioni generiche devono rispettare quanto prescritto dal presente regolamento per i cantieri.

articolo 19 - Limiti derogabili

1 I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'articolo 7.

2 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.

3 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

articolo 20 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione (senza istanza, su istanza semplificata od ordinaria)

1 Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto. I valori di emissione sonora non possono in alcun caso superare i valori previsti dalle normative vigenti e dai dati di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata. In caso di emissioni generate da diffusori acustici non possono essere superati, in tutta l'area accessibile alle persone e fino ad un'altezza da terra di 2,5 metri, i limiti assoluti di 102dB(A) di picco (slow) e di 95dB(A) di livello equivalente in ogni intervallo di 5 minuti.

2 Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.

3 Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.

4 Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

articolo 21 - Revoche

1 Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.

2 Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Capo 4 - Infrastrutture di trasporto

articolo 22 - Campo di applicazione

In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario ed aereo.

articolo 23 - Infrastrutture di trasporto stradale

1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

2 Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R.142/04 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica. I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 sono riportati in Appendice.

articolo 24 - Infrastrutture di trasporto ferroviario

1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n.459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

2 I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario vengono riportati in Appendice.

articolo 25 - Infrastrutture di trasporto aereo

1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto aereo è quella disposta dai seguenti decreti:

a) D.M.A. del 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";

b) D.P.R. n.496 del 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";

c) D.M.A. del 20/05/99 "Criteri per la progettazione dei sistemi monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";

d) D.P.R. n.476 del 09/11/99 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni";

e) D.M.A. del 03/12/99 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti";

f) D.Lgs. n.13 del 17/01/05 "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari".

2 I valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo vengono riportati in Appendice.

3 I voli di emergenza e relativi decolli e atterraggi fuori dagli aeroporti, eliporti o aviosuperfici, si intendono sempre autorizzati anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc. Allo stesso modo sono sempre autorizzati in deroga decolli ed atterraggi di aviomobili e droni che intervengono per ragioni di tutela sanitaria, di protezione civile, di attività legate al lavoro delle Forze dell'Ordine, di attività di monitoraggio esercitate nell'interesse di Enti Pubblici.

TITOLO III PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1: Piano di classificazione acustica

articolo 26 - Piano di Classificazione Acustica

1 Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale è predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L. 447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.

2 Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in Appendice.

3 Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.

4 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in Appendice.

5 Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

articolo 27 - Modifiche del Piano

1 Si definisce “modifica” del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all’articolo 26 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all’articolo 28 comma 3.

2 Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

3 Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all’articolo 7 della L.R.52/00.

articolo 28 - Verifica di Compatibilità

1 La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.

2 La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01. E' ammessa la sottoscrizione del documento di verifica da parte di tecnici interni all'Amministrazione dotati di competenze in materia ambientale ed operanti nel settore anche se non iscritti all'Albo;

3 Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi di cui al comma 1, di cui all’articolo 27 comma 1 e di cui all’articolo 29 comma 1, sono i seguenti:

- a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
- b) programmi urbanistici e loro varianti per l’attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
- c) strumenti urbanistici esecutivi comunque denominati e loro varianti per l’attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
- d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 20 della L.R. n. 40 del 14/12/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” o sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

4 La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell’ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.

5) La Verifica di Compatibilità nell’ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettere b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.

6) La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui comma 3.

7) La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l’insorgenza di situazioni acusticamente critiche.

8) Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l’esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.

9) In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, secondo quanto previsto all'articolo 28, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

articolo 29 - Revisioni del Piano

1 Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 25 comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi di cui all'articolo 28 comma 3.

2 Nei casi di cui all'articolo 28 comma 9 è necessario predisporre la revisione del Piano di Classificazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

3 Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

4 Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00.

Capo 2 - Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

articolo 30 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

3 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04. Sono fatte salve, ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 ("Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"), le procedure di semplificazione di cui al successivo art. 31.

4 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.

5 In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, l'adozione di presidi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.

6 In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, quanto indicato al comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate al

P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.

7 Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

8 Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 51.

articolo 31 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico : esclusioni e semplificazioni

1 Ai sensi del DPR 19/10/2011 n. 227, art. 4, sono escluse dall'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico le seguenti attività a bassa rumorosità:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.

37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà da parte dell'avente titolo di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore propri della classe acustica di riferimento territoriale e i limiti di immissione differenziali.

2 Ai sensi del DPR 19/10/2011 n. 227, art. 4, per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la valutazione di impatto acustico, può essere resa da parte del dell'avente titolo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

articolo 32 - Valutazione di Clima Acustico

1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

2 La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000 n. 52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

3 La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata:

- ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate al paragrafo 3 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05
- in caso di mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che comporti utilizzo finale residenziale;

Ai sensi del D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito con L. 12/7/2011 n. 106, art. 5 comma 1 lettera "e", per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la valutazione di clima acustico.

4 La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 32 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.

5 Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della

distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.

6 In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che vengano ossequate tutte le seguenti condizioni:

- a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
- b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
- c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge da eseguirsi entro i termini dell'intervento principale e condizionanti la certificazione di agibilità ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. 380/2001 .

Tali circostanze dovranno essere debitamente trascritte in forma di atto di impegno unilaterale controfirmata da tutti gli interessati.

7 La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel comma 6 rispettando la forma ivi riportata.

8 Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'art. 51.

articolo 33 - Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

1 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:

- a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne;
- b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

2 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, del progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

3 Al fine di garantire la corretta posa in opera dei materiali secondo quanto previsto dalla documentazione previsionale di cui al comma 1, il costruttore e il direttore dei lavori, al momento dell'affidamento dei rispettivi incarichi, prendono atto dei contenuti della suddetta documentazione.

4 La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività), per edifici adibiti a:

- a) residenza o assimilabili;
- b) uffici e assimilabili;
- c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g) attività commerciali o assimilabili.

5 In casi diversi da quelli previsti al comma 4, la predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è facoltativa e limitata agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti. Tale valutazione, essendo predisposta in fase di progetto, può consentire di ottimizzare gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti di legge e può determinare una riduzione degli eventuali costi di bonifica a seguito di attività di controllo.

articolo 34 - Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici (collaudo acustico)

1 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici di cui all'articolo 33 comma 1 lettera a) e b) sono soddisfatte in opera.

2 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione.

3 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è dovuta

- per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività), per edifici adibiti a:
 - a) residenza o assimilabili;
 - b) uffici e assimilabili;
 - c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) attività commerciali o assimilabili.
- ove l'intervento ha rilievo tale da richiedere titolo abilitativo ai sensi del d.P.R. 380/2001 s.m.i. oltreché negli interventi soggetti a Comunicazione, limitatamente agli aspetti correlati:
 - ✓ alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici,
 - ✓ alla sostituzione di impianti esistenti
 - ✓ alla costruzione, sostituzione o totale ristrutturazione di parti aventi la funzione di separare diverse unità immobiliari (tramezzi, solette) o unità immobiliari rispetto all'esterno
 - ✓ alla sostituzione di serramenti esterni.

articolo 35 - Modalità di presentazione della documentazione

1 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.

2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

3 I proponenti gli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche hanno facoltà di richiedere al Comune, per quanto di competenza, l'avvio di una fase preliminare di confronto

volto alla redazione condivisa della documentazione di cui al comma 2, a carico del proponente, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

4 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

Articolo 36 - Verifica della documentazione

1 Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

2 Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

3 Il Comune, con il supporto degli organi di controllo competenti, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, applica le sanzioni e ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede alla revoca del certificato di agibilità.

articolo 37 - Mancata presentazione della documentazione

1 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 35 comma 1 è causa di improcedibilità del titolo abilitativo o dell'agibilità o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

2 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 35 comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

3 La documentazione di cui all'articolo 35 comma 4 è elemento essenziale per l'ottenimento del certificato di agibilità.

TITOLO IV: RISANAMENTO

Capo 1: aspetti generali

articolo 38 I Piani di Risanamento Acustico

1 In questo Titolo vengono definite, ai sensi della L.447/95 e L.R.52/00, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale

2 Quanto previsto al comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.

3 I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 2 sono:

- a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
- b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;
- c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

4 Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al comma 3.

5 Vengono escluse dal presente Titolo le attività di risanamento di competenza provinciale, regionale o statale.

Capo 2: piani di risanamento acustico delle imprese

Sezione I: Aspetti generali

articolo 39 - Piani di Risanamento Acustico delle imprese, generalità

1 I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:

- a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
- b) attività di controllo

Sezione II: Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica

articolo 40 - Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

1 I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (B.U.R.P.) dell'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica, verificano il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico redatto ai sensi dell' articolo 14 della L.R.52/00.

2 Quanto previsto al comma 1 si applica anche nel caso di modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

3 Qualora il rispetto del limite di emissione non garantisca il rispetto del limite assoluto di immissione e dei valori di attenzione, il Comune può richiedere una integrazione del Piano di Risanamento Acustico di cui al comma 1.

articolo 41 - Contenuti ed oneri del Piano

1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 40 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.

2 Qualora ritenuto necessario da parte dei titolari delle imprese, il Piano di Risanamento può contenere anche interventi di mitigazione per il rispetto del valore limite differenziale di immissione. Tale integrazione può consentire una riduzione dei costi e una ottimizzazione delle azioni di risanamento eventualmente rese necessarie da una successiva attività di controllo del livello differenziale.

3 Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 40 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

articolo 42 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento

1 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali omnicomprensive di competenza della Provincia, di cui all'articolo 58 comma 2), trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R.52/00.

2 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali omnicomprensive di competenza sovraordinata, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Provincia e per conoscenza al Comune. L'ente sovraordinato gestisce il Piano di Risanamento Acustico secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R.52/00.

3 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della L.R.52/00, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune sede dell'attività l'inizio dei lavori.

articolo 43 - Verifiche

1 Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.

Sezione III: Risanamento a seguito di attività di controllo

articolo 44 - Piano di risanamento a seguito di attività di controllo

1 I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, che risultano non rispettare i valori *limite di emissione o differenziali di immissione* in seguito ad attività di controllo, devono presentare apposito Piano di Risanamento Acustico redatto ai sensi dell'articolo 14 della L.R.52/00.

2 I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, che risultano non rispettare i *valori limite assoluti di immissione* in seguito ad attività di controllo, non sono tenuti a presentare alcun Piano di Risanamento Acustico. Qualora tale superamento implichi il superamento dei valori di attenzione si procede come indicato al Titolo IV Capo 3 Sezione III.

3 Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose di competenza comunale, fatto salvo il comma 2, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

articolo 45 - Contenuti e oneri del Piano

1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 44 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.

2 Qualora ritenuto necessario da parte dei titolari delle imprese, il Piano di cui all'articolo 44 comma 1 può contenere anche interventi di mitigazione per il rispetto del valore limite di emissione o differenziale di immissione, a seconda di quanto non oggetto di risanamento. Tale integrazione può consentire una riduzione dei costi e una ottimizzazione delle azioni di risanamento eventualmente rese necessarie da una successiva attività di controllo.

3 Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 44 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

articolo 46 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano

1 Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'articolo 42.

Capo 3 - Piani comunali di risanamento acustico

Sezione I - Aspetti Generali

articolo 47 - Piani Comunali di Risanamento Acustico

1 In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.

2 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:

a) in caso di accostamento critico, ovverosia qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB;

b) in caso di superamento dei valori di attenzione.

3 I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.

4 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della L.447/95 e nell'articolo 13 della L.R.52/00 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

Sezione II - Casi di accostamento critico

articolo 48 - Campo di applicazione: specificazioni

1 In questa sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00, il risanamento previsto in caso di accostamento critico. Nonostante i limiti delle Classi V e VI nel periodo notturno differiscano per più di 5 dB, l'accostamento di tali classi non è comunque da considerarsi critico.

articolo 49 - Risanamento degli accostamenti critici

1 - Il Comune effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio. In via prioritaria tale risanamento viene attuato nei siti in cui vi è la presenza di ricettori e di attività potenzialmente rumorose.

2 Il risanamento di cui al comma 1 si attua attraverso le seguenti azioni:

- a) verifica e rispetto dei valori di attenzione nell'accostamento critico;
- b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico;
- c) eliminazione dell'accostamento critico.

articolo 50 - Verifica e rispetto dei valori di attenzione

1 Il Comune verifica, eventualmente attraverso rilevazioni fonometriche, il rispetto dei valori di attenzione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.

2 Il rispetto dei valori di attenzione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;

b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzii il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 44 comma 1;

articolo 51 - Vincolo delle emissioni sonore

1 A seguito di quanto previsto all'articolo 50 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.

2 Ai sensi del comma 1, le imprese di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento anche in sede di valutazione di impatto acustico.

3 Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:

a) in caso di superamento dovuto ad una impresa già esistente alla data di vincolo di cui al comma 1, si segue l'iter previsto nell'articolo 50 comma 2;

lettera b) in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al comma 1, la stessa elabora, in collaborazione con il Comune, un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'impresa.

articolo 52 - Eliminazione degli accostamenti critici

1 Il Comune completa il risanamento degli accostamenti critici eliminando, attraverso modifiche o revisioni del Piano di Classificazione Acustica, il contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Sezione III - Superamento dei valori di attenzione

articolo 53 - Campo di applicazione

1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95, dell'articolo 13 della L.R.52/00 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione.

2 Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

articolo 54 - Risanamento

1 In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispone il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.

2 Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui non siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;

b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzia il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 44 comma 1;

3) Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso l'iter previsto all'articolo 51 comma 3.

Capo 4 - Piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore

Sezione I - Aspetti generali

articolo 55 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore

1 In questo Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.

2 Ai fini del comma 1, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:

- a) servizi e infrastrutture di competenza comunale;
- b) servizi e infrastrutture di competenza non comunale.

Sezione II - Servizi e infrastrutture di competenza comunale

articolo 56 - Campo di applicazione e oneri connessi al risanamento

1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.

2 Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M.A. 29/11/00, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.

3 Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.Lgs.n.194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e successivi decreti attuativi.

4 Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, attua quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10 della L.447/95 e s.m.i.

Sezione III - Servizi e infrastrutture non di competenza comunale

articolo 57 - Campo di applicazione e competenze

1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

2 Il Comune recepisce, verifica e approva, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di Risanamento di cui al comma 1.

TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

articolo 58 - Funzioni e competenze

1 Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 1 della L.R.52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs.285/92 e s.m.i.;
- c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L.447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.447/95;
- f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L.447/95.

2 Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) della L.R.52/00, la Provincia provvede a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 3.

3 Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 2 si intendono le imprese soggette a un qualsiasi provvedimento provinciale in campo ambientale ed energetico.

4 Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Locale e dell'A.R.P.A. Piemonte, di tecnici competenti in materia acustica all'uopo nominati o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

articolo 59 Segnalazioni o esposti, esclusioni

1 Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento. Gli esposti devono essere debitamente sottoscritti. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere nei confronti di segnalazioni anonime, generiche o palesemente infondate. Il Comune inoltre non interviene in caso di esposti riguardanti disagi acustici causati da rumore originato da comportamenti privati non legati all'esercizio di mestieri, ad attività pubbliche o di interesse pubblico.

2 L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è il Servizio Ecologia e Tutela Ambientale, che si avvale della Polizia Locale, di ARPA Piemonte e in generale degli Enti sovraordinati ove necessario.

3 Per le attività di cui all'articolo 58 commi 2 e 3, il Comune provvede inoltre ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

4 I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'articolo 7 comma 3, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 58 comma 1 lettera b), non sono oggetto del presente Regolamento.

articolo 60 Provvedimenti restrittivi

1 Il Sindaco, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

2 Qualora sia ritenuto opportuno il Sindaco può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature

responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

3 Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

articolo 61 - Sanzioni

1 L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.

2 Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

3 Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

4 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

5 E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

6 Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei seguenti casi:

- a) superamento del criterio differenziale all'articolo 8;
- b) superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici, nei casi di cui all'articolo 12 comma 4;
- c) durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV, salvo in caso di ulteriore peggioramento della situazione acustica in essere

articolo 62 - Disposizioni finali

1 Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.

2 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

3 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

4 L'Appendice non costituisce parte integrante del presente Regolamento ma documento di riferimento e quanto disposto dalla medesima può essere modificato o revisionato mediante Deliberazione di Giunta Comunale.